

BILANCIO (5ª)

SABATO 15 DICEMBRE 2012

829ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Ceriani e Polillo, per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra, per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini e per la giustizia Malinconico.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati - **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza) - **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza) **(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente **AZZOLLINI** avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 2.0.2000 e dei relativi subemendamenti. Con riguardo al subemendamento 2.0.2000/12, ne propone l'accantonamento, al fine di consentirne l'esame insieme alle altre proposte emendative concernenti le problematiche connesse agli eventi calamitosi precedentemente accantonate.

Il senatore **MORANDO (PD)** segnala la non congruenza fra quanto previsto nella relazione tecnica relativa e il testo dell'emendamento 2.0.2000, relativamente alle modifiche apportate all'articolo 23-*undecies* del decreto-legge n. 95 del 2012. Chiede inoltre di precisare in quale parte del comma 34 dell'emendamento citato si stabilisca che l'acquisto delle azioni debba avvenire in base ai prezzi di mercato.

Il PRESIDENTE sottolinea preliminarmente come una lettura dell'articolo 23-*undecies*, come modificato dall'emendamento, consenta di chiarire i dubbi palesati dal senatore Morando. Per quanto concerne la seconda questione posta, osserva come la previsione del prezzo di mercato per l'acquisto delle azioni sia contenuta nell'articolo 23-*decies*, commi 3 e 4, come modificati proprio dall'emendamento.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario POLILLO e del senatore **AGOSTINI (PD)**, il relatore **LEGNINI (PD)** aderisce alla proposta del presidente relativa al subemendamento 2.0.2000/12. In proposito, sottolinea come la questione in oggetto non afferisca, come molti ritengono, alla sola Regione Abruzzo, ma coinvolga complessivamente cinque regioni. Chiede poi che sia accertata la sussistenza di una procedura di infrazione esecutiva.

È quindi disposto l'accantonamento del subemendamento 2.0.2000/12.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito elementi di risposta circa la procedura di infrazione, avverte che si passerà alla acquisizione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il relatore **LEGNINI** (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti ad eccezione della proposta 2.0.2000/16.

Tutti i componenti della Commissione bilancio appartenenti al gruppo del Partito democratico, nonché i senatori **STRADIOTTO** (PD), **VACCARI** (LNP), **PICHETTO FRATIN** (PdL), **LATRONICO** (PdL), **Massimo GARAVAGLIA** (LNP), **ZANETTA** (PdL), **ANDRIA** (PD) e **GHEDINI** (PD) sottoscrivono il subemendamento 2.0.2000/16.

Il sottosegretario **POLILLO** esprime parere conforme ai relatori.

In esito a distinte e successive votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 2.0.2000/1; 2.0.2000/2; 2.0.2000/3; 2.0.2000/4; 2.0.2000/5; 2.0.2000/6 e 2.0.2000/7.

Il senatore **MORANDO** (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sul subemendamento 2.0.2000/8.

Il relatore **LEGNINI** (PD) fa presente di aver erroneamente espresso parere contrario sulla proposta. Avverte peraltro che è stata presentata una riformulazione di tale subemendamento.

I senatori **Massimo GARAVAGLIA** (LNP) e **VACCARI** (LNP), nell'esprimere perplessità sul tenore della proposta, svolgono considerazioni sull'ambito soggettivo di applicazione.

Il relatore **LEGNINI** (PD) esprime parere favorevole sul subemendamento 2.0.2000/8 (testo 2).

Il sottosegretario **POLILLO**, pur ritenendo preferibile l'originaria formulazione del subemendamento, si rimette alla Commissione.

Previa dichiarazioni di voto contrario dei senatori **Massimo GARAVAGLIA** (LNP), **VACCARI** (LNP) e **BONFRISCO** (PdL) e di astensione del senatore **MERCATALI** (PD), la Commissione approva il subemendamento 2.0.2000/8 (testo 2).

Dopo che la Commissione ha respinto, con distinte e successive votazioni i subemendamenti 2.0.2000/9, 2.0.2000/10; 2.0.2000/11, 2.0.2000/14, 2.0.2000/15 e 2.0.2000/17, sono approvati il subemendamento 2.0.2000/16 e l'emendamento 2.0.2000.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi all'esame dell'emendamento 1.1000 e del subemendamento 1.1000/4, accantonati nella seduta notturna di ieri.

Sulla questione concernente l'impugnabilità dei provvedimenti adottati dall'Istat, di cui al comma 43-*sexies* dell'emendamento 1.1000, si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori **MORANDO** (PD), **AGOSTINI** (PD) e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene che la Commissione debba procedere alla approvazione del subemendamento 1.1000/4, soppressivo dei commi 43-*quinquies* e 43-*sexies*, e successivamente all'esame di una nuova ed autonoma proposta emendativa con la quale disciplinare la problematica.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo la Commissione approva il subemendamento 1.1000/4 e l'emendamento 1.1000.

Si riprende la trattazione dell'emendamento 3.2000, precedentemente accantonato.

Il relatore **LEGNINI** (PD) preannuncia il ritiro dell'emendamento, d'intesa con l'altro relatore Tancredi.

Il sottosegretario POLILLO osserva che la proposta solleva diverse perplessità: il Governo conviene con l'opportunità di ritirare l'emendamento.

Il relatore **LEGNINI** (PD) ritira l'emendamento 3.2000.

Riprende, quindi, la trattazione dell'emendamento 1.84 (testo 2).

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA** (LNP) chiede che l'emendamento sia votato per parti separate, isolando il comma 23-*sexies*, in materia di avvocati dello Stato, su cui la sua parte politica è nettamente contraria. Tuttavia, esprime perplessità anche sulle restanti parti dell'emendamento, in particolare sulla proposta di stabilizzare un numero elevato di lavoratori socialmente utili.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) ricorda che si tratta di lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione, percependo un'indennità bassissima, e che consentono il funzionamento degli uffici giudiziari, viste le perduranti carenze di organico. Un indirizzo nel senso della stabilizzazione è stato condiviso da tutti i Gruppi parlamentari in Commissione giustizia.

Si procede, quindi, alla votazione dell'emendamento 1.84 (testo 2), limitatamente alla prima parte, fino al comma 23-*quinquies*. È approvato.

Successivamente si procede alla votazione della seconda ed ultima parte, consistente nel comma 23-*sexies*, che è ugualmente approvata.

Il presidente **AZZOLLINI** presenta e illustra l'emendamento 1.0.5000, da lui presentato insieme al senatore Agostini, pubblicato in allegato. Tale emendamento che resta accantonato, affronta la questione dei rimedi giurisdizionali attivabili contro i provvedimenti dell'Istat che definiscono gli enti da inserire nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, introducendo, a tale riguardo, la giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti.

Analogamente, resta accantonato l'emendamento 2.0.1000, in attesa della definizione del subemendamento 2.0.1000/11.

La seduta, sospesa alle ore 11,35, riprende alle ore 12,30.

Il PRESIDENTE informa che i relatori hanno presentato un nuovo emendamento (1.8000), pubblicato in allegato, sul quale il Governo ha presentato la relazione tecnica. Gli stessi relatori hanno presentato altri due nuovi emendamenti (1.7000 e 2.0.4000) pubblicati in allegato, in relazione ai quali il Governo si è riservato di presentare la relazione tecnica.

Propone, quindi, di fissare alle ore 18 di oggi, sabato 15 dicembre, il termine per la presentazione di subemendamenti e di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla giornata di lunedì 17 dicembre 2012. La Commissione conviene. Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 17 DICEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata, per il seguito dell'esame dei documenti di bilancio, lunedì 17 dicembre 2012, alle ore 10,30, 15 e 20,30. La Commissione prende atto. *La seduta termina alle ore 13,40.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

1.7000

I RELATORI

All'articolo 1, aggiungere, dopo il comma 87, il seguente comma:

"87-bis. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013". Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013". All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "all'esito della procedura di riordino" sono sostituite dalle seguenti: "in attesa del riordino, in via transitoria". Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

1.8000

I RELATORI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 91, è sostituito dal seguente:

"91. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni standard stessi, ».

b) al comma 92, in fine, aggiungere il seguente periodo: "e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, »;

c) dopo il comma 93, sono inseriti i seguenti:

"93-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 600 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.

(in migliaia di euro)

| Regione | Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province | Ripartizione incentivo per spazi ceduti ai comuni |
|----------------|--|---|
| ABRUZZO | 3.313 | 9.938 |
| BASILICATA | 3.030 | 9.089 |
| CALABRIA | 6.077 | 18.230 |
| CAMPANIA | 11.029 | 33.087 |
| EMILIA ROMAGNA | 7.864 | 23.593 |
| LAZIO | 14.874 | 44.622 |
| LIGURIA | 3.045 | 9.135 |
| LOMBARDIA | 15.629 | 46.886 |
| MARCHE | 3.226 | 9.678 |
| MOLISE | 1.552 | 4.657 |
| PIEMONTE | 8.792 | 26.375 |
| PUGLIA | 8.185 | 24.556 |
| SARDEGNA | 15.435 | 46.304 |
| SICILIA | 32.157 | 96.473 |
| TOSCANA | 7.685 | 23.054 |
| UMBRIA | 2.667 | 8.002 |
| VENETO | 5.440 | 16.321 |
| TOTALE | 150.000 | 450.000 |

93-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 93-bis, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 150 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 450 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

93-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 93-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

93-quinquies. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

93-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 93-bis e 93-quater, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

Conseguentemente:

Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e

indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-bis

(Redistribuzione della manovra fra enti territoriali)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), è sostituito dal seguente: " 2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente rimosse e accertate;
- l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma."

2. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), i primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183."

3. All'[articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), il comma 5 è abrogato.

4. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: "6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'[articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'[articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#). Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

- a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni dal 2013 al 2016, a 15,8 per cento."

Art 2-ter

(Patto di stabilità interno)

1. Al comma 2 dell'[articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#):

- a) dopo le parole "registrata negli anni 2006-2008," sono inserite le parole "per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,";
- b) alla lettera a) sostituire le parole "19,7 per cento" con "18,8 per cento";
- c) alle lettere b) e c) sostituire le parole "15, 4 per cento" con le parole "14,8 per cento".

2. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

- a) al primo periodo le parole "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2014";
- b) le parole "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2013";
- c) all'ultimo periodo le parole "per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142".

3. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo."

4. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso.

5. Il comma 24 dell'[articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) è soppresso.

6. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge [26 aprile 2012, n. 44](#), apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole "20 settembre" con le seguenti "15 luglio";
- b) al comma 5 sostituire le parole "5 ottobre" con le seguenti "10 settembre".

7. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.220 sostituire le parole "in caso di mancato rispetto del patto" con le seguenti "nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno".

Art. 2-quater

(Sanzioni patto di stabilità interno)

1. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:

"26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

- b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."
2. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 27 è soppresso.

Art 2-*quinquies*

(Limite alle spese correnti degli enti locali)

1. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato.
2. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.
3. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
4. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: " con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2."

Art. 2-*sexies*

(Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali)

1. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti da: "Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attestati il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta* le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero."
2. All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente:"20-*bis*. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno."

Art. 2-*septies*

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel

rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli [articoli 117](#), terzo comma, e [119](#), [secondo comma](#), della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'[articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#). In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

3. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 2.

4. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 2 è determinato dalla somma:

- a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere f) e n) sono abrogate;
- b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole "entro il limite di 1600 milioni";
- c) dopo la lettera n-*ter*) è aggiunto il seguente periodo: "n-*quater*) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 27 dell'articolo 2.". Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3.

6. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 5.

7. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

- a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

9. In caso di mancato accordo di cui ai commi 7 e 8 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 7. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 8.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 7 e 8, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

11. L'attuazione dei commi 7, 8 e 10 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 7, 8 e 10, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti

le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 13. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'[articolo 7, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#).

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
- b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'[articolo 7, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#), si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo:

a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'[articolo 7, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#), hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

17. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 15. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

18. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

20. Nell'[articolo 19-bis, comma 1](#), del [decreto legge 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 2009, n. 166](#), le parole "2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle parole "dal 2009 al 2015". Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo "Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria".

21. Nell'[articolo 16, comma 2](#), del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole "30 settembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio di ciascun anno" e le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole "15 febbraio di ciascun anno".

22. Nell'[articolo 16, comma 3](#), del [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole "30 settembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio di ciascun anno" e le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole "15 febbraio di ciascun anno".

23. Sono abrogate le disposizioni di cui all'[articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20](#), della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#)".

24. Al [comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), le parole "18, 19 e 20" sono sostituite dalle seguenti: "18 e 19".

25. Al [comma 1, lettera a\)](#), dell'[articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza." sono aggiunte le seguenti "Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità

interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria";

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi."."

1.0.5000

AGOSTINI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"1-bis

(Ricorribilità degli atti di ricognizione della nozione di Amministrazioni pubbliche)

1. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmenet dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione".

2.0.3000/1

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000 ,al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

«1) alla lettera a), alla fine aggiungere le seguenti parole: "e destinata interamente ai comuni nella misura del 70 per cento. Il restante 30 per cento é destinato nella misura del 20 per cento ad alimentare il Fondo di cui alla lettera b) e per la quota restante del 10 per cento ad alimentare il Fondo di cui alla lettera b-bis)"»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) presso ogni regione é istituito un Fondo di solidarietà comunale che é alimentato con il 25 per cento del gettito IMU di cui alla lettera a). I presidenti di regione, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adottano provvedimenti per il riparto del Fondo fra i comuni siti nei propri territori, in base ai criteri di cui alla lettera d). A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni".

3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) é istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che é alimentato con la quota di gettito IMU di cui alla lettera a), definita con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'interno le suddette risorse sono distribuite con DPCM, in misura inversamente proporzionale alla dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

4) alla lettera d) sostituire le parole: "con il medesimo DPCM di cui alla lettera b)" con le seguenti: "con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013, previo accordo con la Conferenza Stato Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,"»

2.0.3000/2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000 ,al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

«1) alla lettera a), alla fine aggiungere le seguenti parole: "e destinata interamente ai comuni nella misura del 75 per cento. Il restante 25 per cento é destinato ad alimentare il Fondo di cui alla lettera b)"»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente.

"b) presso ogni regione é istituito un Fondo di solidarietà comunale che é alimentato con il 25 per cento del gettito IMU di cui alla lettera a). I presidenti di regione, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, adottano provvedimenti per il riparto del Fondo fra i comuni siti nei propri territori, in base ai criteri di cui alla lettera d).

Corrispondentemente sono soppressi A copertura dell'onere conseguente al mancato introito della quota Imu riservata allo Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppressi per pari importo gli stanziamenti destinati ai trasferimenti erariali a favore dei comuni".

3) alla lettera d) sostituire le parole: "con il medesimo DPCM di cui alla lettera b)" con le seguenti: "con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013, previo accordo con la Conferenza Stato Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,"».

2.0.3000/3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: "con una quota dell'imposta municipale propria," con le seguenti: "con la quota dell'imposta municipale propria relativa alla soppressione di cui alla lettera a)".

2.0.3000/4

STRADIOTTO

All'emendamento 2.0.3000, alla lettera b), primo capoverso dopo la parola: «quota» inserire le parole «pari al 20 per cento del gettito ad, aliquote base, dell'Imposta Municipale Propria».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

2.0.3000/5

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera b) al primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2013» con le seguenti: «31 marzo 2013».

2.0.3000/6

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi».

2.0.3000/7

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole da: «Corrispondentemente» fino alla fine della lettera b) con le seguenti: «Corrispondentemente, nel primo dei predetti esercizi l'ammontare é versato al Fondo di solidarietà comunale, il secondo e terzo anno i rispettivi ammontari sono riscossi direttamente dai comuni sul cui territorio sono siti gli immobili. A decorrere dall'anno 2014 sono soppressi i trasferimenti ai comuni per un importo pari all'imposta municipale propria riscossa in proprio».

2.0.3000/8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole da: «Corrispondentemente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «Corrispondentemente, nel primo dei predetti esercizi l'ammontare é versato al Fondo di solidarietà comunale, il secondo e terzo anno i rispettivi ammontari sono riscossi direttamente dai comuni sul cui territorio sono siti gli immobili. Dall'anno 2014 sono soppressi i trasferimenti erariali ai comuni per un importo pari al mancato gettito della soppressa quota riservata allo Stato».

2.0.3000/9

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera b), sostituire il quarto periodo con il seguente: «Corrispondentemente, nel primo dei predetti esercizi l'ammontare é versato al Fondo di solidarietà comunale, il secondo e terzo anno i rispettivi ammontari sono riscossi direttamente dai comuni sul cui territorio sono siti gli immobili».

2.0.3000/10

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «è incrementata» aggiungere le parole: «con risorse erariali».

2.0.3000/11

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui alla lettera b), sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà Comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
- 2) in modo inversamente proporzionale al riparto, del differenziale tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- 3) del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;
- 4) dell'eventuale ricorso dell'ente al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
- 5) della divergenza tra il gettito d'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale incassata dall'ente e l'accertamento convenzionale definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;».

2.0.3000/12

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera d), sopprimere il punto n. 5.

2.0.3000/13

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera d), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«8) dell'esigenza di sopprimere a decorrere dall'anno 2013 l'obbligo dei comuni di riversare all'erario le somme da recuperare esuberanti per maggiori pagamenti già effettuati rispetto alle attribuzioni di entrate da federalismo fiscale municipale e altri contributi».

2.0.3000/14

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) é riservata alle Regioni il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 132 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. Corrispondentemente sono soppressi i trasferimenti erariali a favore delle Regioni per pari importo. In caso di eccedenza del gettito riscosso rispetto ai trasferimenti soppressi, la quota esuberante é riservata allo Stato;».

2.0.3000/15

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) é riservato allo Stato una quota del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 in misura non superiore all'1 per cento, derivante dall'applicazione dell'imposta a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;».

2.0.3000/16

STRADIOTTO

All'emendamento dei relatori 2.0.3000, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) è riservato allo Stato il 20% del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto Legge n. 201 del 2011 derivante dalla totalità degli immobili, calcolato sulla base delle aliquote standard».

2.0.3000/17

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, la lettera f), sostituire le parole: «calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento» con le seguenti: «calcolato nella misura dello 0,38 per cento».

Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 2.250 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

2.0.3000/18

TOMASELLI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, lettera f), dopo le parole: «del citato articolo 13», aggiungere le seguenti:

«. Da tale riserva è escluso il gettito dell'imposta riveniente dagli immobili produttivi che ricadono nelle aree classificate »Sito di interesse nazionale« ai sensi della legge 426/98 e successive norme di attuazione, per le quali resta invariato l'introito al Comune del 50 per cento della tariffa minima (0,76 per cento)».

2.0.3000/19

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.0.3000/20

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 1, alla fine della lettera g) aggiungere infine: «Il maggior gettito derivante dall'eventuale maggiorazione è destinato ai Comuni».

2.0.3000/21

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, alla lettera g), alla fine, aggiungere le seguenti parole:

«, con esclusione degli immobili di proprietà dei comuni;»

Conseguentemente sopprimere la lettera c).

2.0.3000/22

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «I terreni agricoli appartenenti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esclusi dall'incremento del moltiplicatore.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

2.0.3000/23

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è così sostituito: "Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"».

2.0.3000/24

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, lettera i), alla fine aggiungere le seguenti parole:

«entro il 30 aprile di ogni anno,».

2.0.3000/25

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) i comuni possono assimilare ad abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale».

2.0.3000/26

ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.0.3000, al capoverso «Art.2-bis», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta municipale propria sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa si applica esclusivamente per l'anno 2012.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ivi comprese» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2012,»;

c) al comma 7 sono premesse le seguenti parole: «Per l'anno 2012,»;

d) al comma 10, secondo periodo, le parole: «Per gli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012».

1-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 5 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 3 per cento, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento.

1-quater. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

1-quinquies. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.

1-sexies. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1-quater, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

1-*septies*. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

1-*octies*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.

1-*nonies*. Dall'attuazione dei commi da 1-*quater* a 1-*octies* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

1-*decies*. A decorrere dal 1° luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1-*undecies*. A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma precedente.

1-*duodecies*. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

1-*terdecies*. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

1-*quaterdecies*. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

1-*quinquiesdecies*. Dall'attuazione dei commi da 1-*decies* a 1-*quaterdecies* devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

1-*sexiesdecies*. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi precedenti, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

1-*septiesdecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.3000/27

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il comma 7, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito con i seguenti:

«7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

a) sulle rendite catastali fino a euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari all'1 per cento;

b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;

c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;

d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 3:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento".

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1»;

2) sopprimere il comma 3;

3) al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

4) al comma 42, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

2.0.3000/28

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: "locati" aggiungere le seguenti: ", o messi a disposizione gratuita ai familiari"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

2.0.3000/29

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 3, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «40 per cento» ovunque ricorrano.

2.0.3000/30

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con lo legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro il 30 novembre 2012» sono sostituite dalle parole «entro il 30 novembre 2013».

2.0.3000/31

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, premettere alla lettera a) la seguente:

«Oa) all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, sostituire le parole 1° gennaio 2013» con le seguenti: «1° gennaio 2014».

2.0.3000/32

FERRANTE, DELLA SETA

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che si compone di una quota destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e di una quota destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni».

2.0.3000/33

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, lettera b), al secondo periodo, sostituire dalle parole: «da quella calpestabile», e fino alla fine del periodo, con le parole: «dalle superfici dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 507 del 1993 o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 49 del 1997 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006 (TIA 2).

Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

2.0.3000/34

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) sopprimere i commi 13 e 13-bis.»

*Conseguentemente: all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».*

2.0.3000/35

FERRANTE, DELLA SETA

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) il comma 29 è sostituito dal seguente:

"29. I Comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti; conferiti al servizio pubblico o che realizzano sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di icorrettivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo"».

2.0.3000/36**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, lettera f), primo periodo, sopprimere le parole: «fino al 31 dicembre 2013».

2.0.3000/37**BONFRISCO, PICHETTO FRATIN**

All'emendamento 2.0.3000, sono inserite le seguenti modificazioni:

al comma 8 lettera f) secondo periodo, dopo le parole: «della TIA 1 o della TIA 2.», sono inserite le seguenti: «Salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere con i predetti gestori,»;

al comma 8 lettera f), quarto periodo, dopo le parole: «modelli di pagamento.», sono inserite le seguenti: «salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere,».

2.0.3000/38**LATRONICO**

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, lettera f) capoverso, comma «35», secondo periodo sostituire le parole: «tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili» con le seguenti» tramite bollettino di conto corrente postale».

2.0.3000/39**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 8, alla lettera f) al secondo periodo dopo le parole: «conto corrente postale», inserire le seguenti: «o altro strumento equipollente».

2.0.3000/40**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 8, alla lettera f) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I Comuni sono obbligati all'atto dell'acquisizione della dichiarazione di variazione anagrafica per cambio di residenza o di denuncia di attività produttive o commerciali da parte delle società, nonché di avvio di attività libero professionale a ricevere la domanda di iscrizione per il pagamento del Tributo (Tares). Le istanze, così acquisite, saranno trasmesse, in via telematica, agli uffici tributi comunali di competenza o alle aziende concessionarie della riscossione».

2.0.3000/41**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

All'emendamento 2.0.3000, all'articolo 2-bis, al comma 8, alla lettera f), al quarto periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 446/1997», sono aggiunte le parole: «sono versati esclusivamente al comune anche dai soggetti i cui comuni hanno affidato anche disgiuntamente il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, TIA1, TIA2, di cui al primo periodo del comma 35».

2.0.3000/42**MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, lettera f), dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Per l'anno 2013 il comune può variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento».

2.0.3000/43**CURSI, BONFRISCO**

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole: "di paesi terzi" sono aggiunte le seguenti: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 aprile 2012 del Ministero della Salute, ma

una formale notifica a firma della Persona Qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro".

8-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 12 aprile 2012, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della notifica all'AIFA, l'autorizzazione all'importazione sarà esecutiva».

2.0.3000/44

MENARDI

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 luglio 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici. L'applicazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato». Al relativo onere, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.4000

I RELATORI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Proroga termini di disposizioni legislative)

1. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
2. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.
3. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.
4. Sono prorogati al 30 giugno 2013:
 - a) il termine di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
 - b) il termine per il bando della gara di cui all'articolo 24, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
 - c) il regime dell'addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 14 novembre 2011, n. 265;
 - d) il regime di cui alle disposizioni dell'articolo 7, commi da 4 a 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
5. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1 dell'articolo 29-

quater del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2013", e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2012".

7. Al fine di consentire il completamento delle attività commissariali di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2006, n. 3504 il termine dell'incarico commissariale è prorogato al 30 giugno 2012.

8. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.

9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi precedenti.

10. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "non oltre il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2013". I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

11. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 le parole "a partire dal 2013" sono sostituite dalle seguenti "a partire dal 2014".

12. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

13. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "dall'indizione" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione".

14. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "nel mese di ottobre" sono sostituite dalle seguenti "entro il mese di ottobre";

b) al terzo periodo, le parole "di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti "indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre".

15. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.

16. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche."

17. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2009, 2010 e 2011";

le parole "commi 9-bis, 13, e 14" sono sostituite dalle seguenti commi "9-bis, 13, 13-bis e 14".

18. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.

19. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "per due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "per cinque esercizi".

20. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7- quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.

21. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

22. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

23. E' prorogato il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Conseguentemente, nella Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", sostituire l'importo "42.940" relativo all'anno 2014, con il seguente: "39.550".

24. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

27. All'articolo 12, comma 40, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ",

fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.".

28. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

29. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 90, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.

30. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012 è prorogato al 31 marzo 2013. Per gli impianti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e m) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il predetto termine è prorogato di dodici mesi purché gli impianti ottengano l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, entro il 30 giugno 2013.

Tabella 1

| | Termine | Fonte normativa |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | 1 gennaio 2013 | Articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 |
| 2 | 1 gennaio 2013 | Articolo 12, comma 84, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 |
| 3 | 19 gennaio 2013 | Articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto |
| 4 | 19 gennaio 2013 | Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 |
| 5 | 31 dicembre 2012 | Articolo 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 |
| 6 | 31 dicembre 2012 | Articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 |
| 7 | Per gli anni 2010, 2011 e 2012 | Articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 |
| 8 | 31 dicembre 2012 | Articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 |
| 9 | 31 dicembre 2012 | Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
| 10 | 31 dicembre 2012 | Articolo 23, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 |
| 11 | 31 dicembre 2012 | Articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 |
| 12 | 31 dicembre 2012 | Articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 |

| | | |
|----|------------------|---|
| 13 | 31 dicembre 2012 | Articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 |
| 14 | 31 dicembre 2012 | Articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 |
| 15 | 31 dicembre 2012 | Articolo 12, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 |
| 16 | 31 dicembre 2012 | Articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 |
| 17 | 31 dicembre 2012 | Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 |
| 18 | 31 dicembre 2012 | Articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 |
| 19 | 1 gennaio 2013 | Articolo 4- <i>quinqüesdecies</i> , comma 1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 |
| 20 | 31 dicembre 2012 | Articolo 1, comma 6- <i>septies</i> , del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 |
| 21 | 1 gennaio 2013 | Articolo 17, comma 4- <i>quater</i> , del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 |
| 22 | 31 dicembre 2012 | Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 |
| 23 | 31 dicembre 2012 | Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 |
| 24 | 31 dicembre 2012 | Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 |
| 25 | 1 gennaio 2013 | Articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012 n. 134 |
| 26 | 31 dicembre 2012 | Articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. |
| 27 | 31 dicembre 2012 | Articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 |
| 28 | 31 dicembre 2012 | Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 |
| 29 | 31 dicembre 2012 | Articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 |
| 30 | 31 dicembre 2012 | Articolo 21, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 |
| 31 | 31 dicembre 2012 | Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 |
| 32 | 31 dicembre 2012 | Articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 |

3.239 (testo 2)

GERMONTANI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis) All'articolo 39-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: " 3-*bis*. Le ricariche di qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, sono assimilate ai tabacchi lavorati e sono soggette alle disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in analogia,

per quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i relativi oneri fiscali.

29-ter) Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati."»

3.240 (testo 2)

GERMONTANI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis) Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39 *Duodecies*, è aggiunto il seguente Capo:

"Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)
Articolo 39-terdecies

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

"cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

"filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Articolo 39-quaterdecies

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze

Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.

Articolo 39-quinquiesdecies

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati."»

2.0.2000/8 testo 2

CASTRO, BEVILACQUA

Sostituire i commi da 35 a 37, con i seguenti:

«35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.

35-bis. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa

previsione da parte del presente comma e di quelli successivi. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

35-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

a. autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;

b. supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

c. adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei Soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato di Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei Soggetti inadempienti.

35-*quater*. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 35-*bis* e 35-*ter* sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 2.»